

Codice A1419A

D.D. 8 giugno 2022, n. 1004

**Fondazione "Mario e Marie Gianinetto Onlus", con sede in Biella. Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 1004/A1419A/2022**

**DEL 08/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** Fondazione "Mario e Marie Gianinetto Onlus", con sede in Biella. Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 15992 del 28/04/2022, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della Fondazione "Mario e Marie Gianinetto Onlus", C.F. 90051450022, con sede in Via San Quintino Sella, 48, Biella;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 11/09/2006 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 728;

la Fondazione "Mario e Marie Gianinetto Onlus" ha deliberato l'approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 157261 dell' 08/02/2022, a rogito del Dott. Pierlevino Rajani, notaio in Cossato, registrato presso l'ufficio territoriale Direzione Provinciale di Biella in data 09/02/2022 al n. 566 Serie 1T;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,

Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

### **DETERMINA**

Di prendere atto del nuovo Statuto della Fondazione "Mario e Marie Gianinetto Onlus", con sede in Biella, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 728 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "A" all'atto n. 157.261 di Rep.rio e n. 34.487 di Raccolta

## **STATUTO**

### **DELLA "FONDAZIONE MARIO E MARIE GIANINETTO"**

\* \* \*

#### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita la fondazione denominata "**FONDAZIONE MARIO E MARIE GIANINETTO**".

La Fondazione, dalla data dell'iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS), farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

#### **Art. 2 - Sede**

La Fondazione ha sede in Biella. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberato dal Consiglio con delibera interna, senza necessità di verbale ricevuto da notaio.

#### **Art. 3 - Scopo e attività**

La Fondazione esercita in via stabile e principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

In particolare, la fondazione svolge attività nel settore:

- a) - divulgazioni scientifiche di particolare interesse sociale;
- b) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) - organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, intende svolgere: ricerche, studi, pubblicazioni, allestimento di mostre ed esposizioni, conferenze, convegni, in collaborazione anche con altri Enti ed Associazioni.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

In particolare, le attività della Fondazione saranno riconducibili all'esercizio di interesse generale dettato dall'art. 5 comma 1 lett. a), b), c), d), g), h), i), k), u) del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, si avvale della collaborazione, del sostegno e del contributo economico e culturale pubblico e privato.

Oltre alle attività di interesse generale di cui sopra, la Fondazione potrà inoltre esercitare "attività diverse" così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come individuate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 4 - Durata**

La Fondazione ha durata illimitata.

#### **Art. 5 - Patrimonio e fondo di gestione**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, aziende o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

In considerazione dell'introduzione del Codice del Terzo Settore, il patrimonio minimo della Fondazione è pari ad Euro 30.000 (trentamila).

Laddove il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite o disavanzi di gestione, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- . dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività

della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal fondatore, da enti, da aziende o da privati;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e delle attività diverse nei limiti consentiti dal D.lgs 117/2017.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 6 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Fondazione.

L'organo amministrativo può delegare ai propri membri,

congiuntamente o disgiuntamente, parte dei propri poteri, inclusa la legale rappresentanza nei limiti di legge.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. La convocazione deve essere fatta con atto scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, ma anche con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere recapitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma o PEC due giorni prima della data fissata per la riunione. Sono ritenute valide le riunioni anche non convocate purché vi sia

l'intervento di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio può essere convocato presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono trascritti su un apposito registro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e/o di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri ed all'Organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare.

I Consiglieri hanno otto giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a due giorni e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, indicando: (i) i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; (ii) la data in cui si é formata la decisione; (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione é conservata dalla Fondazione. Qualora lo ritenga opportuno o qualora sia obbligatorio ai sensi delle norme di legge vigenti, il Presidente può far redigere il verbale da un Notaio.

I Consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere di amministrazione é gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato conferito.

Il Consiglio di Amministrazione individua le eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

### **Art. 8 - Presidente**

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio di Amministrazione

nomina al suo interno il Presidente. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

#### **Art. 9 - Vice-Presidente**

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice-Presidente, il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento. Di fronte ai terzi la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 10 - Organo di controllo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 Il comma del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, controlla la gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, verifica la redazione del bilancio di esercizio e la sua corrispondenza con le scritture

contabili, osserva il regolare adempimento delle previsioni legislative e statutarie.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo si riunisce e funziona ai sensi di Legge.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 11 - Bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisita anche la relazione dell'organo di controllo, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio e lo deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso

#### **Art. 12 - Divieti e obblighi**

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nello scopo sociale, salvo quelle strettamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salve le deroghe di Legge.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 13 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le funzioni. Il patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore appositamente individuati dal Consiglio di Amministrazione tra gli enti con finalità affini a quelle della Fondazione, sia per area di intervento sia per specificità degli scopi perseguiti, sempre in ottemperanza al D.lgs 117/2017.

In originale firmato:

MARAGLIANO MARCO

PIERLEVINO RAJANI NOTAIO

E' copia conforme all'originale da me  
rogato, munito delle firme prescritte  
che si rilascia per uso fiscale della  
parte.

Cossato,